



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Legge di stabilità 2022”

Relazione illustrativa

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1

Disposizioni in materia finanziaria e contabile

L'articolo 1 reca disposizioni in materia finanziaria e contabile

Comma 1. Ai fini del recepimento dei programmi finanziati direttamente o con il concorso dell'Unione Europea e/o dello Stato, è definita la procedura contabile di ripartizione dei fondi allocati nella missione 1 programma 12, che avviene tenuto conto delle linee di intervento e secondo il cronoprogramma di spesa della programmazione comunitaria e/o statale.

Comma 2. Con la norma sono determinati, per gli anni 2022/2024, gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento, una riduzione o una rimodulazione, nella misura indicata nelle allegate tabelle A, B e C e così come previsto alle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Comma 3. L'articolo 4 della legge regionale n.17/2021 recante "Disposizioni finanziarie e in materia di investimenti" prevede il finanziamento di diversi interventi per il tramite delle tabelle B, C e D. La medesima norma prevede, altresì, che sia demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri e modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, nonché dei relativi programmi di spesa e l'individuazione degli interventi strategici di interesse regionale e locale. Con la presente disposizione il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale viene limitata ai soli casi in cui l'intervento non sia già stato individuato dal legislatore nella tabella relativa.

Art. 2

Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

Comma 1. La norma prevede la quantificazione e il riparto delle risorse del fondo unico degli enti locali per le annualità 2022/2024, al netto dei trasferimenti quali quote sostitutive delle sopresse accise sull'energia elettrica pari a circa 49 milioni. La ripartizione, oltre le consuete quote riservate ai comuni e agli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 come modificato dalla legge regionale 7/2021, conferma:

- a) il finanziamento alla provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN;
- b) il finanziamento degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica in osservanza delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) relativi a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

interventi compresi nell'ambito territoriale comunale;

c) Il finanziamento in favore della città metropolitana di Cagliari al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Provincia di Cagliari, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;

Comma 2. La disposizione prevede un contributo ai Soggetti Attuatori dei progetti di sviluppo della Programmazione Territoriale per il sostegno dei costi gestionali per l'esercizio associato delle funzioni di coordinamento e attuazione dei progetti di sviluppo territoriale, anche in funzione di quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 39/44 del 30.7.2020. In particolare, la succitata deliberazione di G.R. ha previsto una proroga per un periodo pari al numero di mesi del perdurare dello stato di emergenza, rispetto al termine dei 36 mesi previsto dagli Accordi di Programma e dalle Convenzioni attuative sottoscritte, per tutti gli interventi pubblici contenuti nei progetti territoriali al momento in stato di attuazione.

La situazione di emergenza socio-sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, infatti ha comportato, oltre al blocco dell'attività del sistema produttivo, anche un rallentamento delle procedure amministrative dovuto, da un lato, all'esigenza da parte dell'amministrazione regionale e dei soggetti attuatori, di ottemperare alle disposizioni di legge nazionale in tema di sospensione dei procedimenti pendenti, dall'altro, alla necessità di riorganizzazione dell'attività ordinaria della pubblica amministrazione per garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori e degli utenti. La situazione di emergenza socio-sanitaria da Covid-19 ha conseguentemente comportato un inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi pubblici inseriti nei progetti territoriali.

La previsione normativa del su richiamato contributo compensa i maggiori costi gestionali derivanti dall'allungamento dei termini di conclusione delle attività

Comma 3. Con la legge 40/2018 sono stati istituiti due fondi distinti destinati alle situazioni di crisi degli enti locali, uno destinato a finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere derivante da procedure espropriative e l'altro destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio delle province e della città metropolitana di Cagliari. In considerazione della crescente richiesta negli ultimi anni da parte di diversi comuni di intervenire alla salvaguardia dei propri bilanci, con la legge n.17/2021 si è provveduto a modificare la legge 40/2018 inserendo la possibilità di provvedere al trasferimento di un contributo straordinario al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio anche a favore degli enti locali e non solo delle province e città metropolitana di Cagliari. Con questa disposizione, al fine di assicurare maggiore flessibilità di utilizzo delle due forme di sostegno straordinario agli enti locali, si istituisce un unico fondo; in base alla ricognizione effettuata sul territorio, delle varie esigenze rappresentate dagli enti locali, e in base ai criteri definiti in Giunta, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti Locali, attraverso il fondo si può provvedere agli interventi straordinari di volta in volta necessari.

Art. 3

Disposizioni in materia di opere pubbliche

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di opere pubbliche

Comma 1. Nell'ambito dell'attività di ricerca e studio per il monitoraggio innovativo delle infrastrutture viarie e per la sicurezza di ponti e viadotti, anche al fine di evidenziare le principali criticità e le correlate priorità di intervento, l'amministrazione regionale intende effettuare verifiche puntuali sullo stato dei manufatti stradali. Con la presente disposizione si prevede di finanziare tali interventi, al fine di dare attuazione alle opere più urgenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comma 2. Con la presente disposizione si intende far fronte agli interventi di ripristino delle strutture portuali (principalmente i moli a protezione dello specchio acqueo interno) causati da eventi meteomarinari particolarmente avversi al fine di provvedere alla messa in sicurezza delle strutture portuali ammalorate a causa degli eventi predetti. Considerato che il perdurare dello stato di degrado causato dall'evento avverso comporta, non solo un immediato pericolo per la sicurezza del porto e dell'utenza, ma altresì un inevitabile costante aggravarsi del fenomeno di degrado delle opere danneggiate e una maggiore sensibilità della struttura a perdere la propria efficacia, è determinante intervenire con la massima urgenza. Inoltre, l'intervento programmato consente sia di evitare il maggior degrado e sia economie di scala; la trascuratezza comporterebbe, infatti, che i conseguenti lavori di ripristino diverrebbero sempre più imponenti e via via sempre più costosi.

Art. 4

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

L'articolo 4 contiene disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

La proposta normativa ridefinisce l'importo del fondo della non autosufficienza per il triennio 2022/2024, comprensiva della somma di euro 300.000 destinata alla realizzazione di un programma di sport e riabilitazione a favore di pazienti non autosufficienti, e ricomprende al suo interno le risorse del programma di vita indipendente per il quale si prevede, in linea con gli accordi stato regioni, l'estensione all'intero territorio regionale in tutti gli ambiti PLUS.

La Regione Sardegna ha aderito fin dalla prima annualità alla sperimentazione sul territorio regionale di progetti di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finalizzata all'adozione di un modello di intervento uniforme su tutto il territorio nazionale. I destinatari degli interventi sono persone maggiorenni, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Con l'ultimo Piano nazionale per la non autosufficienza sono state assegnate per gli anni 2020/2021 alla regione €480.000,00 destinati a finanziare 6 ambiti territoriali. Dai dati di monitoraggio, regolarmente trasmessi al Ministero, sui progetti attivi nel territorio regionale al 31.12.2020, risulta il coinvolgimento in progetti di vita indipendente di 58 persone con disabilità (31 maschi e 27 femmine), il 60% (35 persone) rientra nella fascia di età 35-54 anni, 21% (12 persone) tra i 18 e i 34 anni. Tenuto conto delle ultime integrazioni ministeriali, sarà possibile la realizzazione delle attività riferite alla progettazione per la vita indipendente in 13 ambiti territoriali (PLUS Sanluri, PLUS Città di Cagliari, Distretto di Nuoro, Plus Anglona-Coros-Figulinas, Plus Ogliastra, Plus Ales-Terralba, Distretto socio sanitario di Iglesias, PLUS Alghero, Plus Oristano, Plus Ghilarza-Bosa, Plus Ozieri, Plus Trexenta e Plus Sassari).

Inoltre al fine di migliorare la risposta assistenziale per le persone con disabilità gravissima si prevede di attivare un intervento complementare al programma "Ritornare a casa plus" con il quale si consenta l'acquisizione di servizi di assistenza alla persona nelle more dell'attivazione del programma "Ritornare a casa plus".

Inoltre, nel caso di coloro che già ne risultano beneficiari, l'intervento complementare consente il rimborso di spese correlate alla patologia, quali l'acquisizione di medicinali, ausili e protesi, ove non rientranti nei livelli essenziali di assistenza, e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non rientrano tra le tradizionali misure a favore dei non abbienti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Infine, la proposta formulata estende il periodo di rendicontazione delle somme riferite ai trasferimenti agli enti locali prevedendo di certificare la spesa e le eventuali economie accertate sui bilanci comunali, non nell'anno successivo al trasferimento ma, nel secondo anno successivo.

Art. 5

Disposizioni in materia di commercio

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di commercio.

Commi 1,2,3. La presente disposizione prevede un finanziamento specifico per il settore del commercio finalizzato a promuovere gli investimenti, considerati volano alla base della ripresa economica. La misura prevede la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese commerciali che presentino un progetto di investimento, secondo le modalità e i criteri di attuazione definiti dalla Giunta regionale. La misura del contributo beneficia di una premialità nel caso in cui l'investimento è accompagnato dall'incremento del personale dipendente. I contributi sono concessi nei limiti delle disposizioni nazionali e europee in materia di aiuti di Stato.

Comma 4 e 5. I Decreti Rilancio e Semplificazioni introducono rilevanti novità per i Confidi. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19', convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto infatti che i Confidi Vigilati possano superare il vincolo della "residualità", consentendo di erogare finanziamenti diretti alle imprese, sotto qualsiasi forma. La 'residualità' prevista in passato, consentiva ai Confidi vigilati di concedere finanziamenti in misura massima pari al 20% dell'attivo ponderato. Il DI Rilancio ha elevato tale limite al 49%. La seconda importante novità proviene dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto semplificazioni ha semplificato le procedure di assegnazione della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, (art. 1 dl 76/2020) consentendo ai Confidi vigilati di accedere a risorse aggiuntive.

Le novità summenzionate sono state accolte con grande favore e soddisfazione dal mondo dei Confidi che, nei precedenti decreti d'urgenza, avevano denunciato una forte delegittimazione del loro ruolo intervenuta a danno della categoria. Sia il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) che il decreto Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) avevano assegnato ai Confidi un ruolo del tutto marginale, spostando il peso dell'intervento pubblico sul Fondo Centrale di Garanzia (FCG) per il tramite degli intermediari bancari. Ciò ha destato non soltanto il malcontento dei Confidi ma ha causato una serie di gravi inefficienze legate alla difficoltosa sostenibilità degli interventi da parte del Fondo Centrale e del sistema bancario.

L'incremento esponenziale delle pratiche destinate al Fondo Centrale di Garanzia ha determinato un rallentamento nell'attività di finanziamento alle imprese, con conseguenze dannose per il sistema imprenditoriale italiano. Il sovraccarico di lavoro per il Fondo Centrale di Garanzia ha reso necessari l'incremento della frequenza delle riunioni del Consiglio di Gestione del Fondo per la delibera delle garanzie e l'aumento dei giorni necessari all'accoglimento delle domande. Anche il sistema bancario, travolto da un numero eccezionalmente elevato di domande di finanziamento, ha sperimentato difficoltà operative legate all'organico insufficiente e alla inadeguatezza dei sistemi informativi.

Tali effetti negativi si sono inevitabilmente ribaltati sulla platea dei destinatari – le piccole medie imprese – che hanno purtroppo subito in prima persona le lungaggini delle pratiche bancarie e del FCG durante la pandemia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La previsione contenuta nel decreto “Rilancio” relativa all’attività di concessione dei finanziamenti rappresenta certamente per i Confidi un’importante opportunità di ampliamento dell’operatività. È uno spiraglio che giunge in un momento particolarmente buio per i Confidi e che, proprio per questo, rappresenta anche un importante banco di prova. I Confidi dovranno dimostrare un elevato grado di efficienza, garantendo tempi stretti nella deliberazione dei finanziamenti.

La via delle aggregazioni rappresenta sempre la leva strategica più importante per affrontare le importanti sfide che si presentano ai Confidi. Le aggregazioni, infatti, consentono ai Confidi di essere più solidi patrimonialmente e di potersi rafforzare sempre di più sul fronte organizzativo in maniera da poter più facilmente intercettare la globalità delle esigenze provenienti dall’economia reale e dalle banche di uno stesso territorio. In tale processo, le Regioni hanno un ruolo fondamentale. Esse devono cercare di avere un ruolo sempre più vicino ai Confidi virtuosi, sostenendoli nel processo di accompagnamento delle imprese. Ma il rafforzamento dell’attività dei Confidi nel business dei finanziamenti diretti alle imprese non deve far perdere i connotati distintivi che da sempre hanno caratterizzato queste realtà: ossia essere istituzioni di garanzia e anelli fondamentali di una catena di raccordo tra banche e imprese. Ciò significa che, nell’ambito dell’attività di finanziamento diretto, i Confidi potranno operare con una logica attenta ed estremamente prudentiale di controllo dei rischi, ispirando l’operatività in maniera assai frazionata, senza, che venga quindi snaturata, l’attività tradizionale di concessione di garanzie a favore delle imprese stesse.

Art. 6

Disposizioni in materia di lavoro

L’articolo 6 reca disposizioni in materia di lavoro.

Comma 1. Con l’articolo 10 della legge regionale 22 novembre 2021, n.17 è stato istituito il fondo per lo sviluppo delle attività produttive e del mercato del lavoro in ambito regionale e locale denominato “Lavoro in Sardegna” con la finalità di mitigare gli effetti di lungo periodo generati dalla pandemia da Covid-19. Infatti, la crisi sanitaria ha determinato diverse reazioni per arginare il contagio, implementando misure di confinamento, che hanno conseguentemente provocato il forte rallentamento dell’economia, sia nel versante dell’offerta, riducendo la produzione e i servizi, sia nel lato della domanda (a causa della inattività forzata di gran parte della forza lavoro). Tali criticità si ripercuotono sul mercato del lavoro regionale, il quale evidenzia un basso dinamismo con riferimento alla maggior parte degli indicatori: alto tasso di inattività, alto tasso di disoccupazione, basso tasso di occupazione. I dati di *Movimprese* mostrano che nei primi sei mesi del 2021 emerge una leggera crescita del numero di imprese (+ 0,4%) ma un decremento del numero di addetti (-5%). La presente disposizione prevede l’incremento delle risorse destinate al fondo suddetto, attraverso il rifinanziamento per il triennio con una dotazione di ulteriori 16 milioni finalizzato a finanziare la nuova occupazione, il mantenimento dell’occupazione, la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’attrazione degli investimenti e la formazione diretta all’occupazione, alla soddisfazione dell’offerta del mercato del lavoro, nonché alla certificazione e alla valorizzazione delle competenze e della professionalità esistenti.

Comma 2. Il Fondo inoltre attraverso la previsione di una specifica linea rivolta alla formazione aziendale è indirizzato a superare la criticità legata al mancato incontro tra le esigenze occupazionali delle aziende e le caratteristiche della forza lavoro disponibile. Tale aspetto evidenzia un disallineamento crescente tra le caratteristiche mansionali dei lavoratori e le esigenze delle aziende. Si tratta di un fenomeno multidimensionale che manifesta i suoi effetti a livelli differenti e, di fatto, concorre ad incrementare il divario tra il fabbisogno lavorativo delle imprese e l’offerta di lavoro disponibile sul mercato. A riguardo il comma 2 reca una modifica alla norma originaria, che interviene sia nel rafforzare il peso dei percorsi formativi e sia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nell'introdurre la previsione di un contributo fino al 50% del costo del lavoro annuo a favore delle aziende che assumono i beneficiari dei corsi di formazione.

Comma 3. La presente disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo "(R)ESISTO" al fine di consentire l'ulteriore scorrimento delle istanze pervenute.

Art. 7

Disposizioni in materia di agricoltura

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di agricoltura.

Comma 1. In sede regionale l'ANBI Sardegna provvede al perseguimento delle finalità e allo svolgimento delle attività indicate nello Statuto dell'ANBI Nazionale, tra le quali la promozione, il coordinamento e la realizzazione, anche per conto, a favore e per tramite dei Consorzi, di progetti e programmi di attività tecnico-economiche al fine di valorizzare l'attività di gestione della risorsa irrigua partecipando anche alla programmazione agricola comunitaria e nazionale.

Inoltre che con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/14 del 17.01.2017 è stata approvata la Disciplina regionale relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati in recepimento del Decreto del MIPAAF del 31 luglio 2015. Nell'ambito di tale disciplina, l'ANBI è l'Ente di riferimento per il coordinamento delle fasi di rilevamento, aggiornamento e trasferimento dati al SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) per gli associati e svolge la sua attività coordinando le attività di formazione del personale dei Consorzi di bonifica, interagendo con il CREA, e garantendo il rispetto dei tempi di implementazione dei dati nel SIGRIAN.

La presente disposizione ha lo scopo di prevedere un finanziamento teso a rafforzare la struttura di ANBI Sardegna per lo svolgimento delle attività di coordinamento dei consorzi di bonifica associati.

Comma 2. L'articolo 8 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), dispone che, sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso civico, i comuni singoli o consorziati predispongano i piani di valorizzazione e di recupero delle terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. Nell'anno 2018 l'Agenzia ARGEA Sardegna, in applicazione della L.R. 5 dicembre 2016 n. 32, art. 1 comma 44 lett. a, ha finanziato per le stesse finalità circa 40 comuni, ma circa 300 comuni della Sardegna non sono ancora dotati del Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche, che è lo strumento con cui si programma la gestione dei terreni sui cui insistono i diritti di uso civico appartenenti ad una determinata collettività ed è finalizzato allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate.

La presente disposizione autorizza l'amministrazione regionale a concedere un contributo a favore dei comuni interessati alla predisposizione dello strumento suddetto, contributo che ai sensi di quanto disposto dalla succitata LR 5/2016 non può superare il 50% della spesa ammessa a rendicontazione.

Comma 3. La presente disposizione ha la finalità di sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, anche nell'ottica, da un lato, del programma di sviluppo, monitoraggio, sviluppo e valutazione delle politiche di agricoltura sociale di cui alla L.R. 48/2018, art. 6 comma 10, attualmente in fase di realizzazione, e, dall'altro lato, delle forme recentemente disciplinate o in corso di disciplina quali l'enoturismo e l'oleoturismo, che possono avere un impatto consistente per le realtà rurali sarde.

Comma 4. Con l'articolo 5 delle Direttive di Attuazione della Legge Regionale 07.08.2014, n.16 approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 54/11 del 6.12.2017, è stata istituita presso l'Agenzia Regionale Agris Sardegna la Banca Regionale del Germoplasma. La Banca opera e gestisce le attività di conservazione e tutela delle risorse genetiche locali attraverso le sue sezioni territoriali. Le sezioni della Banca suddetta sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

individuata nell'ambito della proposta tecnica organizzativa della Banca Regionale del Germoplasma, presentata dall'Agenzia Regionale Agris Sardegna all'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale e sottoposta a sua approvazione insieme al parere di merito espresso dalla Commissione tecnico-scientifica per l'agro biodiversità, istituita ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014.

Le suddette sezioni attualmente sono rappresentate dal Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale (Università di Sassari), dall'Orto Botanico Banca del Germoplasma della Sardegna (Università di Cagliari), dall'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPAA), dall'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) ed altre potranno essere successivamente individuate, ed hanno l'obiettivo di realizzare le seguenti attività:

- a) acquisizione primo deposito del materiale genetico e sua conservazione;
- b) messa in sicurezza e custodia del materiale genetico acquisito;
- c) attivazione delle procedure di rinnovo o di ripristino del materiale genetico;
- d) iscrizione delle risorse genetiche depositate all'Anagrafe Nazionale delle risorse genetiche o in analoghi registri europei o internazionali;
- e) studi o ricerche sul materiale depositato;
- f) tenuta registro relativo al materiale depositato.

La presente disposizione prevede il finanziamento necessario al fine di poter attivare le convenzioni tra la Banca Regionale del Germoplasma e le sue Sezioni dislocate nel territorio della Regione Sardegna e rendere possibile lo sviluppo delle attività suddette.

Comma 5. Con Legge Regionale 07.08.2014, n. 16 recante "Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti" la Regione Sardegna favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, la salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali.

Ai sensi dell'articolo 10 della succitata L.R. n.16 /2014, con le direttive di attuazione di cui all'articolo 14 sono disciplinati tra le altre le modalità di attivazione di provvidenze a sostegno delle attività svolte dall'Agricoltore Custode. In particolare l'articolo 14 - Criteri per il conferimento dell'incarico agli agricoltori custodi - delle Direttive di Attuazione stabilisce che, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, Laore, può conferire incarichi a uno o più Agricoltori Custodi iscritti nell'elenco regionale degli Agricoltori/Allevatori Custodi attraverso apposite Convenzioni. Con le Convenzioni di cui all'art. 14 vengono disciplinati i seguenti aspetti:

- a) le modalità di svolgimento dell'incarico conferito;
- b) l'indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore custode svolge la propria attività di conservazione in situ;
- c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate da Laore avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica;
- d) l'obbligo di informativa a Laore nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
- e) l'impegno a richiedere l'autorizzazione di Laore per l'eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel Registro Nazionale delle Varietà o in analoghi registri europei o internazionali;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dal Laore o su quello essenzialmente derivato da esso;
- g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui l'agricoltore custode svolge la propria attività a fini di verifica e controllo da parte del personale delle Agenzie Laore e Agris o di soggetti da esse incaricati;
- h) la possibilità di cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla rete che ne facciano richiesta, del materiale di riproduzione e di propagazione di cui l'agricoltore custode sia in possesso;
- i) gli aspetti economici del rapporto;
- j) l'obbligo di comunicare a Laore qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco;
- k) la durata della convenzione;
- l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Attraverso la presente disposizione si prevede uno specifico finanziamento destinato a sostenere le attività svolte a seguito della stipula di apposite convenzioni da parte degli Agricoltori e Allevatori Custodi al fine di garantire la conservazione in situ e on farm delle risorse genetiche a rischio di erosione con la finalità di salvaguardarle da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione.

Comma 6. Il PRS 2014/2020, prevede un intervento destinato alla "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" (missione 05 - programma 01 - titolo 1). La RAS con apposito bando del 2020 ha attivato l'intervento suddetto, richiedendo quale requisito necessario per la partecipazione la disponibilità presso le aziende dei capi allevati attestata dalla registrazione dei capi in BDN (Banca Dati Nazionale) e nei registri anagrafici di razza.

La disposizione di cui al presente comma prevede il finanziamento regionale di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di poter provvedere all'attuazione di un nuovo bando.

Art. 8

Disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di beni culturali, sport e spettacolo.

Comma 1. Il periodo storico che si sta vivendo ha risvegliato in molte persone l'interesse verso lo sport, praticato all'aria aperta o in casa. Quello che però è mancato, almeno fisicamente, è stata la condivisione delle proprie esperienze nell'ambito di un contesto di gruppo. Tale contesto trova alveo naturale nelle società sportive, vera linfa dello sport ed anche vere scuole di vita per grandi e piccoli. Le società sportive, o unioni sportive o ancora associazioni sportive dilettantistiche, permettono di praticare sport a qualsiasi livello, ma soprattutto creano aggregazione, condivisione ed un necessario supporto sia a livello tecnico e sportivo, sia a livello psicologico. L'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, è troppo spesso senza proprie disponibilità finanziarie, e qualora presenti, risultano ampiamente insufficienti di fronte alle necessità di un funzionamento ordinario che assorbe sempre più risorse e che le autotassazioni delle famiglie, sotto forma di tesseramento, non sono in grado di supportare. D'altra parte, il settore sportivo dilettantistico svolge una funzione sociale di importanza assoluta, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, che solo lo sport, soprattutto in giovane età, è in grado di costruire ed esaltare.

Per quanto esposto, la presente disposizione prevede di dare un sostegno a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna e/o che militano in campionati di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Lega pro, per l'espletamento della propria attività. I beneficiari sono rappresentati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede operativa in Sardegna, mentre, al fine di garantire un sostegno alla platea maggiore possibile, non è richiesta l'iscrizione all'albo regionale delle società sportive. Sulla base dei dati disponibili e dell'esperienza maturata con l'analoga norma 2020, i destinatari del presente provvedimento sono oltre 2000.

I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

Comma 2. La stazione di Tempio Pausania si trova lungo la linea ferroviaria a scartamento ridotto che collegava la cittadina della Gallura con Sassari e Palau, oggi solo con Palau. L'edificio è stato costruito tra il 1929 e il 1931 ed oggi conserva la struttura e gli arredi originari, così come le officine che vi sorgono accanto, un tempo adibite alla manutenzione dei treni e oggi trasformate in "Museo dell'Antica Officina Ferroviaria". La facciata della stazione è ispirata agli stilemi liberty ma la parte più suggestiva è la sala d'aspetto, decorata da un ciclo pittorico di Giuseppe Biasi. La stazione di Tempio Pausania, insieme a quella di Sadali, è tra le 70 stazioni italiane premiate, dall'Associazione Europea Ferrovieri e Assoutenti Italia, per l'alta valenza storica, turistica, ambientale ed archeologica; inoltre, è il Luogo del cuore FAI più votato in Sardegna, al termine del decimo censimento nazionale. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei beni ad alta valenza storica e culturale, la presente disposizione prevede il finanziamento destinato ad interventi di ristrutturazione e restauro dell'edificio, recupero delle tele e sistemazione della ferrovia e della stazione.

Art. 9

Disposizioni in materia di sviluppo del territorio e dell'ambiente e transizione energetica

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di sviluppo del territorio, dell'ambiente e transizione energetica.

Commi 1, 2 e 3. L'obiettivo delle strategie europee per le foreste è proteggere e aumentare la copertura forestale globale e di migliorare la salute degli ecosistemi, in linea con l'obiettivo di arrestare la perdita di copertura forestale del pianeta entro il 2030 e con gli impegni internazionali assunti dall'UE per frenare la perdita di biodiversità. L'importanza del recupero e ampliamento delle foreste è dunque identificata non solo per lo sviluppo rurale, ma anche per l'ambiente e la biodiversità, per le industrie forestali, la bioenergia e la lotta contro i cambiamenti climatici. Si deve, inoltre, puntare a valorizzare e remunerare l'impegno degli operatori e delle comunità locali che con le loro attività garantiscono una buona gestione delle foreste e dunque sono gli artefici principali del mantenimento dei servizi ecosistemici che le foreste generano: tutela idrogeologica, regolazione del ciclo dell'acqua, conservazione del paesaggio e della biodiversità, mitigazione del cambiamento climatico, attività turistico-ricreative, sportive, di didattica ambientale e culturali. In questo contesto viene riconosciuto un ruolo strategico all'Agenzia FoReSTAS fortemente attiva nella tutela del territorio e dell'ambiente.

Nell'ultimo decennio, anche per effetto del blocco del turnover dei dipendenti andati in quiescenza, il personale dipendente nell'Agenzia FoReSTAS si è drasticamente ridotto determinando un calo di operatività di alcuni servizi strategici per i territori, specialmente i territori interni dell'Isola, con inevitabili ripercussioni in importanti settori quali la forestazione, il servizio antincendio e quello della protezione civile, rischiando di mettere a rischio il suo operato che risulta indispensabile per la messa in sicurezza del territorio dai rischi dati dal dissesto idrogeologico e dagli incendi boschivi. La piaga degli incendi è un problema che puntualmente ogni anno affligge il territorio sardo rappresentando una delle maggiori cause di regressione del nostro patrimonio forestale; la regione, nell'anno 2021, è stata colpita da incendi di dimensioni spropositate che hanno coinvolto vaste zone di territorio, devastato ettari di preziosa biodiversità e colpito intere comunità e aziende agricole, provocando inestimabili danni al patrimonio ambientale e al tessuto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

produttivo regionale. La lotta agli incendi ricopre un'importanza centrale tra le attività svolte da FoReSTAS, ma ad oggi la carenza di personale all'interno dell'ente regionale in questione non permette il contenimento delle ricorrenti criticità ambientali e una totale messa in sicurezza del territorio in maniera preventiva, comportando così rischi per la tutela ambientale e per l'incolumità pubblica.

La presente disposizione si inserisce in questo contesto al fine di rafforzare l'Agenzia attraverso l'implementazione della pianta organica per il reclutamento di figure professionali qualificate che permettano una migliore ed efficiente operatività dei servizi a posti in essere dall'Agenzia medesima. Si prevede pertanto l'incremento del contributo di funzionamento di euro 3.000.000 annuali al fine di prevedere un nuovo piano assunzionale, che permetta da un lato il ricambio generazionale con contestuale abbassamento dell'età media e dall'altro una vera e propria ristrutturazione del settore attraverso l'acquisizione di figure con un'elevata professionalità.

Comma 4. Al fine di favorire l'occupazione, con la legge regionale n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. b), e s.m.i., è stata prevista l'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. A legislazione vigente l'autorizzazione di spesa per tali finalità è determinata in euro 8.000.000 per ciascun anno. Con la presente disposizione, considerata la richiesta sempre più numerosa da parte dei Comuni, si intende ampliare l'elenco dei comuni beneficiari attraverso l'incremento dell'autorizzazione suddetta di euro 2.000.000 per anno, rideterminando lo stanziamento pari a euro 10.000.000 per ciascun anno.

Comma 5. La Strategia Energetica Nazionale e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevedono la chiusura entro il 2025 degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a carbone e una completa decarbonizzazione del sistema energetico al 2050, in coerenza con quanto stabilito nel Green Deal Europeo. Nell'ambito della transizione energetica continentale, l'Unione Europea considera gli investimenti sull'idrogeno essenziali per fare dell'Europa il primo continente "carbon neutral" entro il 2050 e ha presentato un massiccio piano di ripresa e ricostruzione, con un intervento di 750 miliardi, che mette al centro il Green Deal per stimolare l'economia e contrastare il cambiamento climatico. Per l'Italia il fondo assegnato è di circa 209 miliardi, di cui 60 per la "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (Missione 2). Il Cluster Idrogeno quota 3,6 miliardi, di cui 160 milioni sono destinati ad attività di ricerca e sviluppo. Nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) si fa riferimento alla produzione di idrogeno per il suo contributo a perseguire obiettivi di sicurezza e flessibilità, pensando a un suo impiego e a una crescente integrazione delle infrastrutture delle reti elettriche e a gas. La Sardegna date le sue caratteristiche geografiche, economiche e infrastrutturali, ha l'opportunità di attuare la propria transizione tecnologica, sociale ed energetica, garantendo allo stesso tempo la riconversione del settore civile-residenziale, dei trasporti e di quello industriale, infatti La posizione geografica, le limitazioni logistiche e infrastrutturali, la presenza di poli industriali in attesa di riconversione, l'ampia disponibilità di sole e vento e una limitata diffusione del metano sono condizioni che fanno dell'Isola il luogo ideale per costituire un Centro di eccellenza sull'idrogeno e i combustibili puliti, dove testare e sviluppare tecnologie innovative replicabili su scala globale, favorendo la nascita di nuove start-up e iniziative industriali per la realizzazione di impianti e componenti avanzati per il mercato mondiale.

In questo contesto l'amministrazione regionale intende sfruttare le opportunità suddette avvalendosi delle professionalità già presenti all'interno delle proprie partecipate, tra le quali spicca il ruolo strategico svolto dalla società Sotacarbo nell'ambito delle attività di ricerca applicata con l'obiettivo di sviluppare sistemi di gassificazione efficienti per la produzione di idrogeno da combustibili di scarto (biomasse e rifiuti plastici non riciclabili) ed elettrolizzatori avanzati per la produzione di idrogeno verde, più efficienti ed economici rispetto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

alle tecnologie commerciali, nonché l'attività incentrata sullo sviluppo di processi per la sintesi di combustibili rinnovabili quali metano, metanolo, e demetilerete, attraverso la reazione di idrogenazione catalitica dell'anidride carbonica separata da processi industriali o direttamente dall'aria. Pertanto con la presente disposizione si autorizza la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di provvedere all'implementazione presso la Società Sotacarbo del centro suddetto per poter porre in essere tutte le attività necessarie ad attuare le politiche regionali in materia di transizione energetica e tecnologica.

CAPO II

Sviluppo locale e contrasto allo spopolamento

Art. 10

Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento.

Il fenomeno dello spopolamento interessa la Sardegna dai primi anni Sessanta, ma secondo i dati inseriti nel Report della Cna Sardegna "Gli effetti dello spopolamento della Sardegna", il fenomeno è oggi inarrestabile. Secondo la ricerca elaborata dal Crei Acli "Spopolamento e flussi migratori in Sardegna" si evince che la Sardegna sta vivendo una fase di notevole declino demografico accentuando il problema legato allo spopolamento del territorio. Il calo demografico interessa tutte le province e la Città Metropolitana di Cagliari, dove fino al 2017 si registrava un aumento della popolazione mentre negli ultimi 3 anni è in decrescita, riportando nel 2020 una riduzione pari a - 2723 unità. La popolazione della Regione Sardegna presenta una dinamica naturale fortemente negativa. Il saldo naturale (differenza tra nascite e decessi) risulta per l'anno 2020 pari a - 10.746 unità, ulteriormente negativo e superiore a quanto registrato nei due anni precedenti. Nel 2020, inoltre, il saldo migratorio totale, inteso come differenza tra emigrati e immigrati, evidenzia a livello regionale un dato negativo con un decremento pari a -2.650. La questione che allarma maggiormente è che è finito l'effetto ciambella: anche le città costiere perdono popolazione. Non perché il mare non sia ancora attrattivo ma perché il turismo da solo non sembra compensare il saldo naturale negativo. Né il saldo negativo è compensato dal saldo migratorio che risente delle politiche degli ultimi anni. Il dato va anche valutato alla luce della crisi economica. Ormai non è più questione di spostamento dall'interno alla costa, la crisi demografica c'è ed è generalizzata. In questo contesto si inseriscono le politiche per le famiglie e imprese recate dal presente articolo indirizzate da un lato a favorire la natalità e rallentare lo spopolamento dei comuni più piccoli e dall'altro volte ad incentivare l'attrazione degli investimenti e di nuove imprese e a rallentare la cessazione delle imprese esistenti nei medesimi territori.

In particolare, nel comma 2 lettera a) si prevede la concessione di contributo di massimo 600 euro mensili per ogni figlio nato, in affidio preadottivo o adottato o nel corso del 2022 e successivi fino al compimento del quinto anno di età a favore dei nuclei familiari che risiedono o spostano la propria residenza nei comuni al di sotto di 3.000 abitanti. Al fine di incentivare anche lo sviluppo economico in quei territori, il contributo deve essere speso all'interno del territorio oggetto della misura.

La lettera b) dello stesso comma prevede un contributo a fondo perduto fino a 15.000 euro per i soggetti che nei medesimi territori intendono recuperare il patrimonio abitativo, provvedendo a ristrutturare la prima abitazione.

Le lettere c) e d) sono indirizzate alla ripresa delle attività economiche nei comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, il primo attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari euro 15.000 per l'apertura di un'attività o unità locale o il trasferimento dell'azienda nel territorio oggetto di agevolazione. Il contributo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

suddetto raggiunge i 20.000 euro qualora il progetto di investimento comporti anche l'incremento dell'occupazione. Per le attività già esistenti e quelle di nuova apertura sempre nei territori in argomento è previsto anche un contributo nella forma del credito di imposta a decorrere dal 2023 al fine di sgravare le imprese dagli elevati costi dell'imposizione fiscale. Precisamente, al fine di valutare l'ammontare del contributo è utilizzato quale parametro l'importo delle imposte versate. Anche in questo caso, sempre al fine di contrastare lo spopolamento anche attraverso nuova occupazione, il contributo è incrementato fino a 2.000 euro annuali per ogni nuovo assunto. Il credito d'imposta si inquadra all'interno delle agevolazioni fiscali consentite alla Regione Sardegna dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n.114, che prevede appunto la possibilità di concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, purché i fondi a copertura siano posti interamente a carico della Regione che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della presente disposizione sono demandate alla Giunta regionale.

Art. 11

Disposizioni in materia di sviluppo locale

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di sviluppo locale.

Commi 1, 2 e 3. Gli Enti locali, in virtù di una disponibilità di cassa sempre più esigua, hanno avuto negli anni sempre maggiori difficoltà a reperire le risorse per la progettazione degli interventi e per le indagini propedeutiche alla progettazione. Tale problematica è una delle principali cause nei ritardi nell'attuazione degli interventi di investimento ed è il principale motivo alla base delle revoche dei finanziamenti assegnati da parte dello Stato e/o dall'Unione Europea. Il più recente rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche pubblicato nel 2018 inserito nella raccolta "Temi CPT" fa emergere che la media dei tempi di realizzazione delle opere si attesta nel 2018 in 4,4 anni contro i 4,5 anni del 2014. Questo perché si è contratta la durata delle opere più piccole per effetto di una riduzione dei tempi di progettazione. Mentre si allungano i tempi di realizzazione delle opere più grandi (che ammontano a oltre 50 milioni di euro) per effetto dell'allungamento dei tempi di tutte le fasi.

Il peso dei tempi di attraversamento si riduce passando dal 61 per cento al 54 per cento. La progettazione preliminare è sempre quella dove il peso di tali tempi è maggiore, 69 per cento contro 75 per cento del 2014, ma nelle altre due fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) tempi di attraversamento e tempo effettivo della fase arrivano ad equivalersi.

La progettazione preliminare è la fase caratterizzata dal maggior peso dei tempi di attraversamento poiché il 69 per cento della relativa durata è impiegato in attività collaterali diverse da quelle strettamente connesse con la progettazione; i dati mostrano che la durata complessiva della fase comprensiva dei tempi di attraversamento è pari quasi a tre volte quella della fase in senso stretto. Il peso dei tempi di attraversamento sulla progettazione totale è pari al 59 per cento, con la conseguenza che la durata al lordo dei tempi di attraversamento è superiore al doppio di quella al netto.

Tra le principali cause cui imputare una maggiore lentezza alla fase progettuale si evidenzia la difficoltà da parte degli enti locali di anticipare le risorse necessarie per la predisposizione dei progetti.

Con la presente disposizione l'amministrazione regionale stanziava un fondo di rotazione di 40 milioni di euro da destinare agli enti locali per la progettazione delle opere, in un momento in cui c'è una sovrabbondanza di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

risorse da parte di tutti i livelli di governo per incentivare gli investimenti. Il fondo opera come anticipazione delle spese di progettazione e come tale la somma erogata viene trattata a titolo di anticipazione sul finanziamento dell'opera, se finanziata dall'amministrazione regionale, oppure la stessa deve essere restituita entro 36 mesi.

La disposizione normativa demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità di concessione.

Comma 4. La disposizione prevede uno stanziamento teso a sostenere il modello di governance previsto nell'ambito del percorso di territorializzazione delle politiche di sviluppo proposto dalla Regione Sardegna.

La finalità della norma è quella di garantire un adeguato sostegno alla crescita della capacità amministrativa dei soggetti locali coinvolti nei processi territoriali di sviluppo, nonché assicurare il necessario coordinamento fra il livello regionale e quello territoriale, in una logica di condivisione dei processi e delle problematiche di attuazione degli interventi e di superamento delle criticità, assicurando un adeguato livello di efficacia dell'azione amministrativa sul territorio regionale.

A tal fine è quindi prevista l'attivazione di specifiche professionalità da individuare a supporto delle amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, al fine di favorire l'implementazione delle attività delle comunità locali e delle reti di relazioni nell'ambito della programmazione territoriale.

CAPO III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 12

Copertura finanziaria

L'articolo 12 reca la copertura finanziaria.

Art. 13

Entrata in vigore

L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore.